



# COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /  
P.Iva 03366130155

**ORIGINALE**

## ORDINANZA N. 37 DEL 24/07/2017

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)**

### IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

CONSIDERATO che nel 2007 si è manifestato, in Emilia Romagna, un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, che rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria connessa con la presenza della zanzara tigre;

DATO ATTO che la Lombardia, per quanto riguarda la sorveglianza entomologica, è considerata Area B (ai sensi della Circolare del Ministero della salute, con nota 15/06/2011 prot. 14381 "Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West Nile Disease – 2011") ovvero territorio in cui è presente il vettore e in cui si sono verificati casi di Chikungunya/Dengue, con la conseguente necessità di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'eventuale insorgere del fenomeno;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza e al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione di zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

RITENUTO altresì che per contrastare il fenomeno della presenza della zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private,

provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, a soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acque e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

CONSIDERATO che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo Comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

VISTA la nota del Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione Sanitaria Ufficio V – Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale e Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari Ufficio III – Sanità animale e gest. oper. Centro Naz. di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi prot. n. 0017200 del 16/06/2016 avente per oggetto “*Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.) con particolare riferimento a virus Chikungunya, Dengue e virus Zika - 2016*” nostro protocollo n. 18566 del 02/08/2016;

VISTA la nota regionale prot. G1.2016.0023763 del 08/07/2016 avente per oggetto “*Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.) con particolare riferimento a virus Chikungunya, Dengue e virus Zika – 2016*” pervenuta con prot. 18566 del 02/08/2016;

VISTA la nota dell' ATS Città metropolitana di Milano prot. 50820 del 04/05/2017 pervenuta con prot. 10234 del 05/05/2017 avente per oggetto “*Misure di prevenzione e azione contro il diffondersi di zanzare del genere Aedes e altre specie*”;

CONSIDERATA anche la possibilità della presenza sul territorio della zanzara Aedes Albopictus, comunemente nota come zanzara tigre, specie culicina proveniente dal Sud- Est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi nelle nostre realtà territoriali;

RILEVATO che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso dove depongono le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi, contenitori per l'irrigazione di orti e fiori, annaffiatori, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica ecc.;

TENUTO CONTO della necessità di tutelare l'ambiente e preservare la salute dei Cittadini da ogni possibile conseguenza igienico sanitaria derivante dalla infestazione, anche al fine di migliorare la qualità della vita;

RAVVISATA la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara e pertanto anche su aree private, poiché può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad una adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini e alla popolazione presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, l'Amministrazione Comunale ha già provveduto e provvederà alle operazioni di disinfestazione e disinfezione delle aree pubbliche;

VISTO l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27/07/1934 n. 1265;

VISTA la legge 24/11/1981 n. 689;

VISTA la legge 23/12/1978 n. 833;

VISTO il Regolamento Locale di Igiene vigente;

RITENUTO pertanto di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare situazioni che possano arrecare problemi di carattere igienico-sanitario;

VISTO l'art. 50 comma V del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

### ORDINA

- Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche ecc.), di:
  1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante anche temporanea;
  2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
  3. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
  4. **tenere** sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
  5. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

- Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse:
  1. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti.
- A tutti conduttori di orti di:
  1. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
  2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
  3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
- Ai proprietari, e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità ai depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:
  1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
  2. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
- Ai gestori di depositi anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale di:
  1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
  2. **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
- Ai responsabili dei cantieri di:
  1. **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
  2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua
  3. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

**All'interno del cimitero** qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

## DISPONE

1. La pubblicazione all'Albo on-line della presente Ordinanza per ogni effetto di Legge **sino al**

**30 settembre 2017;**

2. L'invio di copia del presente provvedimento a:

- ✓ Responsabile Area Territorio e Sviluppo – SEDE;
- ✓ Responsabile Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni– SEDE;
- ✓ Responsabile Servizio Sportello del Cittadino/U.R.P. – SEDE;
- ✓ Responsabile Area Polizia Locale – SEDE;
- ✓ A.T.S. di Milano città metropolitana - Dipartimento di Prevenzione Medica – U.O.C. Sanità Pubblica e U.O.S. Ambienti di Vita – Via Spagliardi n. 19 - 20025 Parabiago (MI) – PEC [dipartimentoprevenzione@ats-milano.it](mailto:dipartimentoprevenzione@ats-milano.it);
- ✓ Sindaco del Comune di Bollate “[comune.bollate@legalmail.it](mailto:comune.bollate@legalmail.it)”;
- ✓ Sindaco del Comune di Rho [pec.protocollo.comunerho@legalmail.it](mailto:pec.protocollo.comunerho@legalmail.it);
- ✓ Sindaco del Comune di Lainate “[comune.lainate@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.lainate@pec.regione.lombardia.it)”;
- ✓ Sindaco Comune di Garbagnate Milanese “[comune@garbagnate-milanese.legalmail.it](mailto:comune@garbagnate-milanese.legalmail.it)”;
- ✓ Agenzia Interregionale per il fiume Po – Ufficio operativo di Milano “[protocollo@cert.agenziapo.it](mailto:protocollo@cert.agenziapo.it)” “[ufficio-mi@cert.agenziapo.it](mailto:ufficio-mi@cert.agenziapo.it)” in quanto Ente competente per lo sfalcio dell'Ambrosia presente sulle sponde e sulle alzaie di pertinenza del Canale Scolmatore di Nord-Ovest che attraversa il territorio del Comune di Arese;
- ✓ Città Metropolitana di Milano – Settore Gestione, Manutenzione e Sviluppo Strade/Ponti le strade di propria competenza “[rotocollo@pec.cittametropolitana.mi.it](mailto:rotocollo@pec.cittametropolitana.mi.it)”;
- ✓ CAP Holding – Servizio Idrico Integrato pec: [capholding@legalmail.it](mailto:capholding@legalmail.it) per quanto concerne i tombini di propria competenza;
- ✓ ANAS SpA – Compartimento della Viabilità per la Lombardia “[anas.lombardia@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.lombardia@postacert.stradeanas.it)” per quanto concerne le strade di propria competenza;
- ✓ Autostrade per l'Italia SpA “[autostradeperlitalia@pec.autostrade.it](mailto:autostradeperlitalia@pec.autostrade.it)” e “[autostradeperlitaliad2milano@pec.autostrade.it](mailto:autostradeperlitaliad2milano@pec.autostrade.it)” per quanto riguarda l'Autostrada A8 Milano-Varese (Milano-Laghi);

#### AVVERTE

**VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 267/000 come modificato dall'art. 1-quater comma 5 della L. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00= ad un massimo di Euro 500,00= secondo la procedura prevista dalla L. n. 689/1981;**

Che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikunguya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune procederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

## AFFIDA

Al Comando di Polizia Locale di verificare il rispetto di quanto previsto dalla presente Ordinanza e di procedere alla contestazione di eventuali inadempienze, applicando la sanzione pecuniaria prevista.

## AVVISA

**Che in caso di inottemperanza, fatti salvi i provvedimenti esecutori amministrativi, si procederà alla denuncia penale, ai sensi dell'art. 650 – *Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità* – del CODICE PENALE.**

Che ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *Nuove norme sul procedimento amministrativo*

1. il Funzionario con poteri sostitutivi in caso di inerzia del Comune è il Dott. Paolo Pepe – Segretario Generale dell'Ente;

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *Nuove norme sul procedimento amministrativo* avverso il presente provvedimento in applicazione del:

1. D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 *Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo* potrà essere proposto ricorso entro sessanta giorni (60 gg.) dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Lombardia.

2. D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 *Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi* potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro centoventi (120 gg.) dalla notifica;

Che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *Nuove norme sul procedimento amministrativo*

1. l'ufficio competente di questa Amministrazione è lo Sportello Unico Attività Produttive e Ambiente, facente parte del Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive;

2. la Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Morena Zenucchi come da Determinazione n. 3/2015/XIV del 20.01.2015, contattabile per informazioni:

- mail: [ambiente@comune.aresse.mi.it](mailto:ambiente@comune.aresse.mi.it)
- tel 02 / 93.527.263.

IL SINDACO  
**Palestra Michela**  
(sottoscritto digitalmente)